



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quattordicesima: chi ne ha diritto?

Autore: Mariano Acquaviva | 23/12/2017



I pensionati che hanno compiuto 64 anni e hanno un reddito non superiore a 13.049,14 euro hanno diritto alla quattordicesima.

Se la tredicesima mensilità è figlia del boom economico degli anni Sessanta, la **quattordicesima** è invece lo strumento che lo Stato ha pensato di introdurre, oramai dieci anni fa **[1]**, a favore delle pensioni più basse per aiutare coloro che si trovano sempre più spesso ad arrancare per arrivare a fine mese. Facciamo

chiarezza e rispondiamo alla domanda: **quattordicesima, chi ne ha diritto?**

Quattordicesima 2017: chi ne ha diritto

Hanno diritto alla quattordicesima mensilità i **pensionati** con un **reddito complessivo individuale annuo fino a 13.049,14 euro** (due volte il trattamento minimo, circa mille euro al mese) e aventi un'età pari o superiore a **64 anni**.

Ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo **reddito individuale** del titolare, composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, dell'indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali e le indennità di comunicazione per i sordomuti.

Gli aventi diritto devono essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata, delle forme sostitutive, esclusive della medesima (purché gestite dall'**Inps**) e del Fondo Clero.

Hanno diritto alla quattordicesima anche i titolari di **assegno ordinario di invalidità**, di **pensione inabilità** o di **pensione ai superstiti**, mentre risultano esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale (come quelle erogate nei confronti degli invalidi civili).

Quattordicesima: l'importo

I pensionati con redditi fino a **9.786,86 euro annui** (fino a 1,5 volte il minimo), ovvero circa 752 euro al mese per tredici mensilità, avranno un aumento rispetto al passato. Sarà erogata, infatti, una somma di:

- **437 euro**, per chi ha accumulato fino a 15 anni di contributi;
- **546 euro** per chi ha da 15 a 25 anni di contributi;
- **655 euro** per coloro che hanno versato oltre 25 anni di contributi.

I pensionati che hanno **un reddito tra 9.786,87 e 13.049,14 euro**, invece, riceveranno una somma pari a:

- **336 euro**, se hanno fino a 15 anni di contributi;
- **420 euro**, se hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi;
- **504 euro**, se hanno più di 25 anni di contributi.

Per i pensionati da lavoro autonomo si considerano **tre anni** di contributi in più rispetto ai dipendenti.

Quattordicesima: quando viene corrisposta

La quattordicesima viene corrisposta dall'Inps sulla mensilità di pensione di **luglio** ai pensionati che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali sopra previsti e che alla data del 31 luglio hanno un'età maggiore o uguale a **64 anni**. Chi matura il requisito anagrafico richiesto dal primo agosto in poi, la corresponsione viene attribuita in occasione del pagamento della pensione di **dicembre**.

L'aumento spetta, in misura proporzionale, a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell'età. Allo stesso modo, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal primo gennaio.

Quattordicesima: valutazione del reddito

La verifica reddituale per la corresponsione della quattordicesima viene effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio o di corresponsione successiva alla prima. Nel caso di **prima erogazione**, il reddito complessivo da prendere a riferimento è **quello dell'anno in corso**. Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento viene determinato dai redditi derivanti da prestazioni **conseguite nello stesso anno** (si tratta, in sostanza, delle pensioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati) e dai redditi diversi da pensione **conseguiti nell'anno precedente**.

Note

[1] Art. 5, decreto legge n. 81/2007 del 02.07.2007. *Autore immagine:*
Pixabay.com